



Rivista di
Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

*Organo ufficiale della
Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.)*

*World Society of Victimology (WSV)
Affiliated Journal*

Anno XIII

N° 1

Gennaio-Aprile 2019

Rivista di Criminologia, Vittimologia e Sicurezza

Rivista quadrimestrale fondata a Bologna nel 2007

ISSN: 1971-033X

Registrazione n. 7728 del 14/2/2007 presso il Tribunale di Bologna

Redazione e amministrazione: Società Italiana di Vittimologia (S.I.V.) - Via Sant'Isaia 8 - 40123 Bologna - Italia; Tel. e Fax. +39-051-585709; e-mail: augustoballoni@virgilio.it

Rivista peer reviewed (procedura double-blind) e indicizzata su:

Catalogo italiano dei periodici/ACNP, Progetto CNR SOLAR (Scientific Open-access Literature Archive and Repository), directory internazionale delle riviste open access DOAJ (Directory of Open Access Journals), CrossRef, ScienceOpen, Google Scholar, EBSCO Discovery Service, Academic Journal Database, InfoBase Index

Tutti gli articoli pubblicati su questa Rivista sono distribuiti con licenza Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International Public License 

Editore e Direttore:

Augusto BALLONI, presidente S.I.V., già professore ordinario di criminologia, Università di Bologna, Italia (direzione@vittimologia.it)

COMITATO EDITORIALE

Coordinatore:

Raffaella SETTE, dottore di ricerca in criminologia, professore associato, Università di Bologna, Italia (redazione@vittimologia.it)

Elena BIANCHINI (Università di Bologna), Roberta BIOLCATI (Università di Bologna), Lorenzo Maria CORVUCCI (Foro di Bologna), Emilia FERONE (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Francesco FERZETTI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Maria Pia GIUFFRIDA (Associazione Spondé), Giorgia MACIOTTI (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Andrea PITASI (Università "G. D'Annunzio", Chieti-Pescara), Sandra SICURELLA (Università di Bologna)

COMITATO SCIENTIFICO

Coordinatore:

Roberta BISI, vice Presidente S.I.V., professore ordinario di sociologia della devianza, Università di Bologna, Italia (comitatoscientifico@vittimologia.it)

Andrea BIXIO (Università Roma "La Sapienza"), Encarna BODELON (Università Autonoma di Barcellona, Spagna), Stefano CANESTRARI (Università di Bologna), Laura CAVANA (Università di Bologna), Gyorgy CSEPELI (Institute of Advanced Studies Koszeg, Ungheria), Janina CZAPSKA (Università Jagiellonian, Cracovia, Polonia), Lucio D'ALESSANDRO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), François DIEU (Università Tolosa 1 Capitole, Francia), Maria Rosa DOMINICI (S.I.V.), John DUSSICH (California State University, Fresno), Jacques FARSEDAKIS (Università Europea, Cipro), André FOLLONI (Pontifical Catholic University of Paraná, Brasile), Ruth FREEMAN (University of Dundee, UK), Paul FRIDAY (University of North Carolina, Charlotte), Shubha GHOSH (Syracuse University College of Law, USA), Xavier LATOUR (Université Côte d'Azur), Jean-Marie LEMAIRE (Institut Liégeois de Thérapie Familiale, Belgio), André LEMAITRE (Università di Liegi, Belgio), Silvio LUGNANO (Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Napoli), Mario MAESTRI (Società Psicoanalitica Italiana, Bologna), Luis Rodriguez MANZANERA (Università Nazionale Autonoma del Messico), Gemma MAROTTA (Sapienza Università di Roma), Vincenzo MASTRONARDI (Unitelma-Sapienza, Roma), Maria Rosa MONDINI (Centro Italiano di Mediazione e Formazione alla Mediazione, Bologna), Stephan PARMENTIER (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Tony PETERS† (Università Cattolica, Lovanio, Belgio), Monica RAITERI (Università di Macerata), Francesco SIDOTTI (Università de l'Aquila), Philip STENNING (Università di Griffith, Australia), Liborio STUPPIA (Università "G. D'Annunzio, Chieti-Pescara), Emilio VIANO (American University, Washington, D.C.), Sachio YAMAGUCHI (Università Nihon Fukushi, Giappone), Simona ZAAMI (Università Roma "La Sapienza"), Christina ZARAFONITOU (Università Panteion, Atene), Vito ZINCANI (Procura della Repubblica, Modena), Vladimir ZOLOTYKH (Udmurt State University, Russia)

Principios constitucionales de la Constitución Brasileña de 1988 como instrumentos racionalizadores del poder punitivo en el contexto de la globalización
Constitutional principles of the Brazilian Constitution of 1988 as rationalization instruments of punitive power in the context of globalization

di *João Paulino de Oliveira Neto, Cid Augusto da Escóssia Rosado*

pag. 4
doi: 10.14664/rcvs/911

Femminicidio invisibile: un'analisi delle statistiche di Rio de Janeiro del 2016
Invisible femicide: an analysis of Rio de Janeiro statistics of 2016

di *Ary Jorge Aguiar Nogueira*

pag. 20
doi: 10.14664/rcvs/912

La violenza fra minori: il bullismo avanza
Violence amongst young: bullying is growing

di *Federica Bertocchi*

pag. 34
doi: 10.14664/rcvs/913

La retorica della pena: quando le coincidenze fanno riflettere
The rhetoric of punishment: when coincidences make people think

di *Giovanna Fanci*

pag. 57
doi: 10.14664/rcvs/914

La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di reati sessuali. Una visione esperienziale
Detention, rehabilitation and professional relationship with sex offender prisoners. An experience-based point of view

di *Giuseppina Ruggero, Stefania Basilisco, Gilda Scardaccione, Lara Fontanella*

pag. 70
doi: 10.14664/rcvs/915

Visiting Professorship in Canada: una proficua esperienza
Visiting Professorship in Canada: an enriching experience

Trattamento delle tossicodipendenze presso il Tribunale del Québec a Montréal
Drug addiction treatment program at the Court of Quebec in Montreal

di *Raffaella Sette*

pag. 92
doi: 10.14664/rcvs/916

La condizione detentiva, il trattamento e la relazione professionale con il detenuto autore di reati sessuali. Una visione esperienziale

Détention, réinsertion et relation professionnelle avec les délinquants sexuels incarcérés. Un point de vue fondé sur l'expérience

Detention, rehabilitation and professional relationship with sex offender prisoners. An experience-based point of view

*Giuseppina Ruggero, Stefania Basilisco, Gilda Scardaccione, Lara Fontanella**

Riassunto

L'articolo, partendo dalla presentazione di una innovativa esperienza trattamentale nei confronti di *sex offender* attuata nella Casa Circondariale di Chieti, vuole proporre l'importanza che i percorsi di inclusione nei confronti di tali autori di reato assumono quale presupposto indiscutibile per l'attuazione di programmi trattamentali specifici. L'esperienza svolta dagli operatori del carcere di Chieti si è avvalsa anche di una collaborazione con l'Università "G. d'Annunzio" che ha evidenziato come in tali autori di reato siano presenti significative distorsioni cognitive su cui è importante intervenire al fine di ottenere il recupero della persona e la riduzione della recidiva. Vengono esposti i risultati della ricerca svolta su 24 *sex offender* e non che ha evidenziato una presenza più significativa di distorsioni cognitive negli autori di reati sessuali rispetto agli autori di reato non a sfondo sessuale, soprattutto a danno di vittime maggiorenni piuttosto che minorenni. Vengono analizzati modelli trattamentali applicati a livello nazionale e internazionale e indicati successivi sviluppi di ricerca al fine di proporre programmi di intervento sulla stessa popolazione detenuta nel carcere di Chieti.

Résumé

À partir de la présentation d'un programme novateur axé sur la réinsertion de délinquants sexuels, mis en œuvre dans la prison italienne de Chieti (Casa Circondariale), l'article souligne l'importance de l'inclusion de ces délinquants en tant que condition essentielle à la réalisation de programmes de réinsertion spécifiques.

Grâce à la collaboration entre le personnel pénitentiaire et les chercheurs de l'université Université « G. d'Annunzio », cette expérience prouve que ce type de délinquants est affecté par d'importants préjugés cognitifs. C'est pourquoi, il est important de réaliser une intervention de débiaisement afin d'une meilleure réhabilitation de la personne et pour contribuer à la réduction de la récidive.

Les résultats de la recherche menée auprès de 24 personnes (dont certaines sont des délinquants sexuels, d'autres non) montrent que les délinquants sexuels sont affectés plus que les autres par des préjugés cognitifs et en particulier dans le cas où leurs victimes ont plus de 18 ans.

En outre, dans cet article, les auteurs analysent les modèles italiens et internationaux de traitement et enfin proposent de nouvelles activités de recherche afin d'étendre ce type de programme à la totalité de la population carcérale de la prison de Chieti.

Abstract

Starting from the presentation of an innovative program addressing the rehabilitation of sex offenders, implemented inside the Italian prison of Chieti (Casa Circondariale), the article proposes the importance of the inclusion of these offenders as an essential condition for the implementation of specific rehabilitation programs.

Thanks to the collaboration between the prison staff and the researchers coming from the University "G. d'Annunzio", this experience shows that such offenders are affected by significant cognitive biases. Therefore, it is important to apply a debiasing intervention to better rehabilitate the person and contribute to the reduction of recidivism.

The results of the research that was carried out on 24 people (some of them are sex offenders, some others not) show that the sex offenders are affected more than the others offenders by cognitive biases, and particularly when their victims were over 18.

* Giuseppina Ruggero, Direttore della Casa Circondariale di Chieti e Vasto, Dirigente Penitenziario; Stefania Basilisco, Funzionario Giuridico Pedagogico, Capo Area Educativa Casa Circondariale di Chieti; Gilda Scardaccione, Professore Associato di Criminologia, Università "G. d'Annunzio", Chieti-Pescara; Lara Fontanella, Professore Associato di Statistica, Università "G. d'Annunzio", Chieti-Pescara.

Moreover, in this paper the authors analyse Italian and international treatment models and finally they propose new research activities in order to extend this kind of program to the entire inmate population of the prison of Chieti.

Key words: sex offender; vittime; trattamento penitenziario; distorsioni cognitive.

Premessa (1).

Nel 2015 circa 40 persone, autori di reati “sessuali”, sono state trasferite nella Casa Circondariale di Chieti dagli Istituti del distretto. La ricezione e l'accoglienza di questa particolare categoria penitenziaria di autori di reato ha naturalmente comportato la necessità di ripensare la progettazione dell'intero Istituto ed anche le modalità di intervento dei singoli operatori ai quali, ognuno per la parte di competenza, è richiesto un intervento adeguato al singolo soggetto.

In questo articolo si propone una sintesi dell'esperienza professionale sviluppata in relazione soprattutto alla capacità di integrazione e di “trattamento” di questa particolare tipologia di autori di reato, da leggersi congiuntamente ai rilievi scientifici emersi nella ricerca condotta dal gruppo dell'Università “G. d'Annunzio” – Chieti–Pescara, Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali, coordinato dalla prof.ssa Gilda Scardaccione.

Ovviamente l'analisi non è esaustiva, ma si pone come racconto di un'esperienza fondata su evidenze empiriche e i paragrafi che seguono pongono un interrogativo che va oltre la dimensione professionale ed interessano anche la dimensione etica e valoriale.

Nell'affrontare il tema della collocazione penitenziaria e della “gestione trattamentale” dei detenuti autori di reati sessuali, il modello operativo sperimentale adottato dalla Casa Circondariale di Chieti si pone in discontinuità con quello tradizionale, nonostante la presenza di alcune esperienze a livello nazionale, comunemente adottato negli istituti penitenziari italiani. Sulla base

dell'esperienza realizzata, tuttavia, riteniamo necessario favorire un dibattito sull'argomento della collocazione penitenziaria di questa particolare tipologia di autori di reato e quindi sulla necessità o meno della separazione dagli altri autori di reato (c.d. comuni) perché si è convinti che anche la loro collocazione all'interno degli Istituti Penitenziari sia un fattore fondamentale nell'ambito del trattamento “rieducativo” e che possa incentivare la possibilità di realizzazione del trattamento stesso. E' noto infatti che, nella fase dell'esecuzione della pena, per questa categoria di autori di reato, esistono delle differenziazioni rispetto alla categoria degli autori di reati comuni, sia nei termini temporali della lunghezza della c.d. “osservazione scientifica della personalità”, preliminare all'individuazione di un programma di trattamento specifico, sia nella possibilità di accesso ai c.d. “benefici penitenziari” (2), sia nella collocazione penitenziaria che prevede appunto la ricezione e la vita all'interno di reparti protetti (3).

Questa categoria, essendo dunque separata dagli altri autori di reati, conseguentemente, non partecipa alle attività trattamentali e rieducative insieme agli altri detenuti, ma effettua attività specificatamente ad essa dedicate, quando ovviamente siano programmate ed effettivamente presenti all'interno dell'istituto penitenziario dove sono ristretti.

Ciò ha un peso rilevante all'interno della vita detentiva della persona detenuta per reati di “spettro sessuale” poiché ha un impatto sulle condizioni complessive della carcerazione, di immediata sperimentazione da parte della persona interessata

che, di fatto, viene raggiunta prima dall'effetto di questa condizione detentiva che da una qualsiasi offerta di trattamento specifico sulla base della valutazione del quadro diagnostico soggettivo.

Per queste ragioni si ritiene che tale dimensione, pertanto, non possa restare una variabile non tracciata negli studi che riguardano il trattamento dei *sex offender* né tantomeno essere ignorata all'interno di un dibattito complessivo riguardante la gestione dell'esecuzione della pena di chi ha commesso un reato di natura sessuale.

1. Analisi della condizione di restrizione dei c.d. autori di reati di riprovazione sociale.

Si vuole partire da una citazione di Kroeber: “[...] la vera caratteristica del sex offender è in primis una: la non uniformità” (4). Infatti, come nella considerazione sopra riportata, le 40 persone trasferite da altri istituti penitenziari nel carcere di Chieti e che hanno fatto parte della ricerca-studio, sono autori di diversi reati di tipo sessuale tra cui violenza sessuale (art. 609 bis C.P.), violenza sessuale contro minori (art. 609 quater C.P.), riduzione in schiavitù (art. 600 C.P.) a fini di prostituzione, ma anche lo stalking, le lesioni ed i maltrattamenti in famiglia, anche con violenza sessuale.

Nel carcere di Chieti, pur avendo predisposto una sezione appositamente dedicata a questa categoria di autori di reato “a spettro sessuale”, abbiamo avviato, sin dal loro arrivo, un progetto di integrazione progressiva con l'altra categoria e, conseguentemente, abbiamo predisposto un'offerta di trattamento destinata ad entrambe le categorie (c.d. comuni e autori di reati di riprovazione).

Ciò ha comportato la possibilità di prendere parte alla vita in istituto senza differenziazioni basate sulla categoria di appartenenza e accedere alle attività

trattamentali in un gruppo unico e “misto”, di partecipare ai diversi eventi culturali, ricreativi e sportivi, di ruotare all'interno delle varie commissioni, di prendere parte alle funzioni religiose nelle suddette modalità.

La maggior parte dei detenuti autori di reati di riprovazione che hanno fatto parte della ricerca-studio e sono attualmente presenti nell'istituto di Chieti, hanno scontato precedenti periodi di carcerazione in altri istituti penitenziari, dove vige la rigida separazione tra le due categorie.

Questi detenuti hanno riferito un vissuto penitenziario profondamente segnato da tale esperienza di separazione, tanto che tale condizione di carcerazione ha assunto nella loro percezione del percorso penitenziario un valore assoluto che non sembra essere stato integrato nel resto dell'esperienza della pena, ma che resta come ricordo aggiuntivo di un'esperienza segregante, subita in maniera passiva.

2. La condizione detentiva dei detenuti *sex offender* nel carcere di Chieti. Il racconto di un'esperienza professionale.

La ricezione degli autori di reati di riprovazione sociale nel carcere di Chieti è stata accompagnata dalla sperimentazione di un progetto trattamentale ed organizzativo, nominato “Integrare e Proteggere”, che si è basato sulla sostanziale minimizzazione della netta separazione tra le diverse categorie di detenuti: i c.d. comuni e i c.d. protetti.

Tale tentativo di unire, nella vita all'interno dell'istituto, gli autori delle due tipologie di reato è stata attuata attraverso diverse strategie che possono essere riassunte come segue:

- progettazione e realizzazione di attività trattamentali alle quali le due categorie partecipano in maniera mista;

- stabilizzazione della pratica dell'accesso al lavoro in istituto senza differenziazioni legate alla categoria di appartenenza;
- individuazione e messa a disposizione di spazi destinati alla vita in comune e ad attività non rigidamente strutturate come il gioco e la vita all'aria aperta da fruire in maniera "mista";
- possibilità di avanzare richiesta di cambio stanza detentiva anche per andare in una stanza della sezione comuni (o, viceversa, possibilità di richiedere il cambio stanza anche con una di quelle della Sezione Protetti pur essendo "immatricolato" come autore di reato comune);
- possibilità di partecipare agli eventi realizzati in istituto, su diversi temi e di diversa natura, in maniera mista.

Dal momento del loro arrivo ad oggi sono state rilevate circa 30 richieste di passaggio dalla sezione "Protetti" a quella "Comuni" e viceversa e, ovviamente, la richiesta di un detenuto di accedere ad una stanza detentiva destinata ai "comuni" deve comunque riscontrare l'accordo da parte di tutti gli occupanti della stanza richiesta (pertanto non importa chi "chiede", se cioè il richiedente sia un detenuto protetto o un detenuto comune, perché in ogni caso è necessario ottenere l'accordo di tutti coloro che vivono nella stanza). Sino ad oggi, i cambi di stanza si sono svolti in assenza di criticità particolari.

Le attività trattamentali sono state eseguite con gli appartenenti ai due circuiti senza differenziazioni legate al reato in esecuzione per quanto riguarda l'accesso all'attività stessa, rendendo prioritario il valore dell'integrazione tra persone diverse con reati diversi piuttosto che il contenuto stesso dell'attività. I laboratori sino ad ora realizzati con questa modalità (Laboratorio Teatrale, di Lettura

Partecipativa ed accesso alla Sala Lettura Biblioteca, Laboratorio di Yoga e meditazione, Laboratorio di Pedagogia Introspettiva, Incontri Informativi su contenuti scientifici e, naturalmente, tutti gli eventi realizzati in istituto su temi culturali o ricreativi) si sono svolti senza mostrare criticità particolari legate all'integrazione tra le due categorie.

La domanda da cui è necessario partire per esprimere una possibile riflessione su quanto ci si è prefissato di analizzare in questo contributo è quale effetto tale regime penitenziario e tali condizioni di trattamento abbiano prodotto negli autori di reati sessuali che, come si è detto, provenivano per la maggior parte da altri istituti e quindi avevano fatto esperienza della rigida separazione normalmente prevista.

Nel tentativo di rispondere a questo interrogativo, si può iniziare da una preliminare "registrazione" delle loro reazioni esteriorizzate, dall'analisi quindi del comportamento e dell'atteggiamento che è emerso sia durante i colloqui con gli operatori che negli altri momenti di vita quotidiana.

A livello generale, essi non apparivano preoccupati per la loro incolumità personale a causa della vicinanza con gli autori dei reati comuni e nei colloqui e nelle altre occasioni previste tendevano ad elogiare la condizione creata nel carcere di Chieti dicendo di essersi sentiti ben accolti, di essersi adattati facilmente al nuovo istituto, facendo spesso riferimento al comportamento degli agenti di Polizia Penitenziaria nei loro riguardi, definendolo "gentile e rispettoso", mostrando apprezzamento per la libertà di movimento che avevano all'interno delle sezioni, dove vige dal 2010 il "regime aperto" per almeno otto ore al giorno consecutive, e per la possibilità di frequentare le attività trattamentali all'interno degli stessi gruppi dei detenuti comuni.

All'analisi dei singoli casi, uno degli autori di reato sessuale presente nel campione di riferimento dello studio mostrava quasi un senso di fierezza nel rivendicare la partecipazione ad un laboratorio che frequentava congiuntamente ai detenuti comuni, pur essendo piuttosto timido negli atteggiamenti e molto riservato nel modo di parlare e di manifestare le emozioni. Egli, inoltre, nel riferire del percorso trattamentale che aveva effettuato negli altri due istituti nei quali era stato detenuto, faceva riferimento alla sensazione ghezzante che aveva ricevuto dalla separazione netta dagli altri detenuti, alla quale si era associata, nella sua percezione, una latente ma costante sensazione di essere in pericolo, di poter essere vittima di attacchi da parte di altri detenuti. Questa persona riferiva invece di provare una sensazione di tranquillità nel carcere di Chieti e la spiegava dicendo che si sentiva non odiato.

Un altro detenuto della medesima categoria (anche lui parte integrante dello studio-ricerca) manifestava, con un atteggiamento differente, le stesse posizioni dell'altro detenuto, riferendo in particolare di una sensazione di oppressione molto forte che, a suo dire, gli derivava dalla condizione nella quale si era trovato negli altri istituti e diceva di sentirsi a suo agio nel carcere di Chieti e di voler fare del suo meglio per collaborare con gli operatori e la Direzione, offrendosi per qualunque attività dovesse essere stata "a noi" utile, mostrando di non sentirsi minacciato dagli altri detenuti appartenenti alla categoria dei comuni. Questo detenuto, che era ormai prossimo al fine pena, dopo poco è stato ammesso all'art. 21 O.P. alle dipendenze dell'Amministrazione pernottando nello stesso spazio degli altri detenuti comuni lavoranti all'esterno (ci sono stati diversi autori di reati sessuali ammessi al 21 O.P. negli stessi spazi dei detenuti comuni e non abbiamo sino ad ora

riscontrato nessuna difficoltà di gestione e di trattamento rispetto a quelle normalmente riscontrabili per la categoria dei "comuni").

Un altro detenuto, anche lui autore di reato di violenza sessuale e maltrattante, ha manifestato sin dai primi mesi di carcerazione una grande capacità di adattamento al contesto, riuscendo a farsi accettare sin dall'inizio dai detenuti comuni, tanto da essere uno dei primi casi di detenuti protetti che hanno cambiato sezione, passando nelle stanze dei "comuni" (ci sono stati sino ad oggi 20 casi di cambiamento di stanze con accesso di protetti nelle stanze detentive dei comuni e viceversa, sia nella sezione maschile che in quella femminile). Questo detenuto, in particolare, è riuscito ad avvicinare con grande facilità i detenuti comuni utilizzando, si ritiene del tutto spontaneamente, soprattutto all'inizio, un fattore altamente aggregante costituito dallo sport; egli, infatti, essendo un amante del calcetto, sin dall'arrivo nel carcere di Chieti ha fatto richiesta di poter fruire degli spazi all'aperto destinati ai "comuni", per giocare nelle squadre miste. Ci sono stati diversi casi di detenuti giovani e sex offender che si sono integrati facilmente con i "comuni" anche grazie all'elemento facilitante costituito dallo sport.

Di recente due detenuti, un giovane autore di reato comune e un adulto sessantenne autore di reato protetto, sono stati premiati con l'encomio del Direttore, su proposta del Funzionario G.P. che si occupa dell'osservazione e del trattamento dei due detenuti, per aver svolto insieme, e con particolare armonia, attività volontaria, coordinata dagli operatori, presso la Biblioteca dell'Istituto, finalizzata al prestito librario in favore di tutti i detenuti, dimostrando nell'ambito di tale attività volontaria non solo di essere in grado di collaborare come "coppia" formata da un c.d. detenuto comune

e da un c.d. detenuto protetto, ma anche di riuscire a interfacciarsi con tutta la popolazione detenuta, appartenente comunque ai due circuiti differenziati, senza lasciar riscontrare difficoltà di relazioni.

3. Condizione detentiva e disponibilità al trattamento da parte dei sex offender.

L'analisi dell'esperienza di Chieti sembra dimostrare che è possibile sostenere alcune forme di integrazione tra le due categorie e che tale condizione favorisca lo spirito di adattamento al contesto e la c.d. *compliance* al trattamento, come d'altro canto sembrano dimostrare altre esperienze analoghe realizzate negli Istituti Penitenziari d'Italia (si veda ad esempio l'esperienza del carcere di Milano Bollate di cui si riporta in nota un'affermazione dell'allora Dirigente, dott.ssa Lucia Castellano (5)).

La possibilità di vivere positivamente all'interno del contesto detentivo stimola una disposizione maggiormente aperta nei riguardi degli operatori e del trattamento e offre la possibilità di sperimentare un "progresso culturale" per l'intero contesto del carcere.

Tale valutazione, che nasce da una riflessione fondata su evidenze empiriche, trova però ampia risonanza se collegata alle teorie scientifiche più accreditate come quella della *Learning Organization* ovvero di istituzione che apprende e che allo stesso tempo fa apprendere tutte le persone che vi gravitano, riprendendo il costrutto di Senge e di "Città Educativa" (Torlone, 2016). Da questi riferimenti della letteratura scientifica si evidenzia come per realizzare il mandato rieducativo della pena è necessario prima di tutto rendere adeguate le strutture penitenziarie all'interno delle quali la pena si realizza; per renderle tali è del tutto necessario "incorporare" il mandato educativo all'interno di

tutta l'organizzazione del sistema carcere. Infatti, basandosi tale posizione su ricerche legate alle modalità di apprendimento degli adulti ed alla pervasività dei processi informali di apprendimento, è evidente come il processo dell'educazione e dell'apprendimento che si realizzano all'interno delle pratiche formali dell'educazione (le classi di studio o di professionalizzazione) o non formali (laboratori teatrali, di scrittura creativa, ecc.) hanno una dimensione diversa rispetto ai processi educativi, più complessi perché apparentemente latenti, che si realizzano all'interno di tutte le occasioni ed i momenti di vita dell'adulto. Si tratta di processi educativi di carattere informale che hanno luogo "durante la pena" che richiedono la professionalità di chi li pone sotto controllo e li dirige in funzione di obiettivi trasformativi di apprendimento. Se questo è vero, all'interno di questo processo assumono importanza tutti i momenti di cui si compone la vita penitenziaria (vedasi la teoria delle "transizioni educative") (Federighi, 2016), tanto che tutte le azioni messe in campo dai diversi operatori contano all'interno del processo educativo ed hanno un peso fondamentale nella realizzazione o nel fallimento di tale processo.

Questo fattore tuttavia ha un interessante risvolto e cioè se diamo per scontato che la persona detenuta "apprende" non solo nelle aule dove è normalmente realizzata la formazione (lavorativa o di studio), ma anche nello svolgimento del lavoro e nelle interazioni con i vari operatori, con i compagni, con i legali, con il magistrato di sorveglianza, ecc. allora quello che deve essere "educativo" per la realizzazione del mandato rieducativo della pena, per il mantenimento della sicurezza e per la vivibilità dei contesti detentivi – tutti aspetti interconnessi –, non è solo il singolo intervento trattamentale ma, prima di esso, tutto il clima dell'ambiente nel quale

la persona realizza la sua esperienza di vita deve essere allineato a questo principio.

Inoltre, il clima che favorisce la costruzione di una dimensione di fiducia e che può promuovere l'interesse alla formazione personale nel suo complesso e all'eventuale successivo cambiamento rispetto ad alcune modalità comportamenti del singolo è una condizione che si configura, da una parte, come un onere per l'Amministrazione penitenziaria ma, d'altra parte, è un fattore strategico-determinante nel condizionare l'esperienza detentiva dei soggetti ristretti e la finalità rieducativa della pena.

In termini pragmatici, la sperimentazione fin ora realizzata all'interno dell'istituto di Chieti ha evidenziato la grande necessità di esplicitare questo tema latente e di portarlo alla luce per creare condizioni ambientali che siano adeguate all'offerta di trattamento e che siano paritetiche all'interno del sistema penitenziario.

Gli effetti dirimpenti che la ristrutturazione di alcune regole potrebbe creare all'interno dell'esperienza soggettiva dei ristretti e complessiva dell'istituto si focalizzerebbero, infatti, non solo sull'incentivazione alla richiesta soggettiva di "trattamento", ma anche sul livello culturale complessivo del resto della popolazione detenuta, favorendo condizioni più serene del sistema prevedendo inoltre una specie di "collaborazione tra pari" che porti a stabilizzare il contesto.

Questo fattore ha dunque un effetto sul livello complessivo dell'offerta educativa dell'istituto, perché anche gli autori di reati comuni sono portatori di interesse al mantenimento di una condizione di sistema più costruttivo e più pacifico e, probabilmente, anche per questa ragione, nell'esperienza di Chieti come anche in quella del Carcere di Bollate (6), danno continuità all'esempio

portato avanti dagli operatori e lo diffondono come regola non scritta all'interno di tutto l'istituto, collaborando di fatto alla messa a sistema di "un'azione educativa collettiva".

Tale azione, promossa consapevolmente dagli operatori per avviare un processo di superamento della discriminazione all'interno delle condizioni di esecuzione della pena, quando viene attuata dagli stessi detenuti nei riguardi dei loro pari comporta la messa in campo di un'opportunità di progressivo superamento di un moralismo deviato e altamente deresponsabilizzante, che porta a vedere l'altro come un mostro etichettandolo sommariamente per aumentare le possibilità di difesa di sé e della minimizzazione delle proprie responsabilità criminali e devianti attraverso il rigetto dell'altro. Ma soprattutto, anche alla luce dell'esperienza presentata attraverso pochi esempi, si ritiene necessario riflettere su un aspetto che pare essere essenziale e, cioè, la necessità di anteporre un trattamento dignitoso e non discriminatorio prima ancora di un trattamento specifico per gli autori di reati sessuali, rigettando così l'approccio attuale alla gestione ed al trattamento di tali autori di reato ghetizzante che appare come un fattore insito nella loro gestione.

Infatti, la "disponibilità verso il trattamento" è un fattore indispensabile alla riuscita di qualunque percorso trattamentale. E chiaramente è difficile pensare di poter ottenere tale disponibilità da parte del singolo se non si costruisce un rapporto fiduciario tra il reo e gli operatori dell'istituto penitenziario.

4. Finalità dell'esperienza (7).

Nella visione degli operatori dell'istituto penitenziario di Chieti, il progetto si fonda sulla volontà di superare le gerarchie tipiche della

subcultura carceraria e di mandare un messaggio radicale agli utenti di denuncia del comportamento stigmatizzante adottato, in questo caso, dagli autori dei reati “comuni” verso gli altri autori di reato, etichettamento al ribasso che viene promosso nel tentativo di ripristinare, anche all’interno del carcere, la stessa gerarchia criminale che esiste negli ambienti delinquenti.

Il Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria ha avviato e sistematizzato la creazione di sezioni detentive e di un regime carcerario che, di conseguenza, ruota attorno a tale condizione per “proteggere” gli autori dei reati a sfondo sessuale dagli altri reati, nel tentativo di evitare le sopraffazioni, le aggressioni e le varie azioni intimidatorie che gli autori di reati comuni attuavano contro le persone che entravano in carcere con l’accusa o per l’espiazione di uno dei reati particolari legati alle violazioni di natura sessuale. In questo caso, si assiste all’applicazione di un codice morale da parte degli stessi detenuti che si ritengono in diritto di manifestare la propria “avversione” nei riguardi degli altri autori di reato, sottolineando, con tale atteggiamento di rifiuto nei riguardi dei *sex offender*, la convinzione di essere migliori degli altri detenuti. Essendo pertanto normalmente applicata dal Dipartimento la separazione tra le due categorie, essa è ritenuta “normale” all’interno degli istituti, sia dai detenuti che dagli operatori (ovviamente per ragioni e con motivazioni del tutto differenti, come abbiamo visto sino ad ora).

Di fatto però le modalità con le quali sin dall’inizio è stata avviata l’accoglienza e l’integrazione di questa categoria tra la popolazione detenuta nel carcere di Chieti ha destato diverse perplessità ed incertezze. Per quanto riguarda i detenuti, i casi di segnalazione

di “fastidio” per tale integrazione, apertamente manifestati, sono stati davvero molto pochi.

Ci sono state infatti non più di 2 richieste di trasferimento da parte di autori di reati comuni, apertamente motivate proprio dall’unione delle due categorie all’interno dell’istituto. In questi casi, peraltro, i detenuti richiedenti il trasferimento hanno scritto espressamente nell’istanza la ragione della loro richiesta, senza manifestare con ciò né preoccupazione di eventuali effetti disciplinari che la motivazione della richiesta avrebbe potuto scatenare né, d’altro canto, alcuna consapevolezza di sé, mostrando con tale richiesta di non percepire il disvalore della propria condotta criminale, ritenendola comunque migliore di quella di altri e ritenendo legittima la domanda di un luogo differenziato per l’espiazione della pena.

Con tutta probabilità, il numero delle persone detenute che sentivano una qualche sorta di avversione per l’integrazione che l’istituto stava promuovendo tra le due categorie sono stati molti di più; tuttavia, tra costoro, solo qualcuno ha provato in qualche circostanza a manifestare verbalmente il proprio dissenso ma senza particolare veemenza, per cui, di fatto, tale fastidio non è stato “preso in carico” e non se ne è più parlato. Come avviene per tutte le altre attività, probabilmente i detenuti di lungo corso del carcere di Chieti “avvisano” coloro che arrivano da altri istituti o dalla libertà del particolare tipo di gestione delle due categorie e questo crea una situazione sino ad ora stabile riguardo a questo aspetto particolare.

E’ chiaro che in alcune circostanze evidentemente molto critiche e di difficile gestione è utopistico e irrealistico ritenere di poter superare con facilità alcune situazioni culturalmente molto radicate. Tuttavia crediamo sia urgente iniziare a proporre delle forme di attuazione di un regime più paritetico

e meno discriminatorio proprio per attuare quel trattamento specialistico necessario per promuovere alcuni cambiamenti nella condizione esistenziale globale di questi autori di reato (e ovviamente nel tentativo di ridurre il rischio di recidiva).

E' importante sottolineare che la realizzazione del progetto è stata preparata attraverso una "presa di coscienza" da parte della Polizia Penitenziaria che, dopo anni di lavoro, ha dovuto completamente ribaltare le proprie convinzioni. Tuttavia il successo è dipeso dal non imporre un progetto, ma dal parteciparlo a tutti gli operatori anche se all'inizio, com'è ovvio, vi erano delle perplessità e il personale dimostrava poca accoglienza nei riguardi dei *sex offender*. Con il passare del tempo si osserva che né la popolazione detenuta né il personale di Polizia Penitenziaria ritiene rilevante il tipo di reato, considerato comunque di eguale disvalore.

Il successo raggiunto consiste nel fatto che si guarda all'uomo e non solo all'autore di reato; in questo modo si condivide il principio secondo il quale l'uomo può e vuole cambiare. La stigmatizzazione invece è un processo contrario al cambiamento.

Per queste ragioni, dopo la sperimentazione di questa progettazione finalizzata alla creazione di condizioni ambientali non discriminatorie all'interno degli istituti penitenziari, tra le categorie di autori di reati comuni e autori di reati sessuali, si auspica il superamento e l'abolizione del circuito differenziato per i *sex offender* considerato funzionale all'applicazione di programmi trattamentali mirati e finalizzati al contrasto alla recidiva.

5. Le distorsioni cognitive negli autori di reati a sfondo sessuale.

Ciò che caratterizza gli autori di reati a sfondo sessuale è la mancata percezione del reato e la tendenza ad atteggiamenti nei confronti della

violenza che sono espressione di atteggiamenti e pregiudizi con lo scopo di banalizzare il comportamento intrapreso e non riconoscere la vittima. Vi è ampia letteratura che dimostra come le distorsioni cognitive favoriscano lo sviluppo di comportamenti sessuali devianti e, allo stesso tempo, ostacolano l'adesione da parte del reo ad un percorso trattamentale.

L'esperienza sin qui descritta sui condannati per reati sessuali del carcere di Chieti è espressione tuttavia di un'adesione positiva da parte dei condannati alle esperienze intraprese all'interno del carcere secondo le modalità espresse dai principi dell'ordinamento penitenziario e, condividendo la posizione delle figure professionali del carcere che un inserimento "paritario" è indispensabile per l'attuazione di un percorso specialistico, è necessario tuttavia conoscere più approfonditamente le caratteristiche dei *sex offender* per poter procedere verso forme di trattamento orientate in senso specialistico.

Notano opportunamente Petruccelli e Pedata (2008, p. 22) che se il comportamento sessualmente deviante non viene valutato come tale nessuna ragione etica o morale può controllarlo, così come quando l'eccitazione fisiologica sessuale interagisce con una valutazione cognitiva positiva dell'abuso. Gli autori inoltre inquadrano le distorsioni cognitive all'interno del modello di Ward, Gannon e Keown (8) le quali vengono spiegate secondo i criteri che riguardano credenze, valori e azioni. Ne deriva che gli stupratori, rispetto alle false credenze, considerano le donne in un'accezione negativa in quanto ingannevoli, manipolative, incomprensibili e propense a soddisfare i loro appetiti sessuali, in modo tale da relegarle dal punto di vista dei valori e delle azioni a esseri inferiori, meri oggetti sessuali. In tale prospettiva e secondo un approccio

naturalistico, la sessualità, seppure estorta, rappresenta comunque un piacere. Gli abusi sessuali sui minori si basano sulla falsa credenza che i bambini siano essere sessuali e che pertanto non disdegnano il sesso; gli atti sessuali con bambini pertanto provocano loro piacere e non sono affatto nocivi. Il sesso è ritenuto buono dal punto di vista dei valori così da giustificare qualsiasi azione che comporti lo sfruttamento sessuale dei minori e la diffusione della pornografia.

Altri autori mettono in evidenza il ruolo delle distorsioni cognitive nel favorire e nel permanere di condotte sessualmente devianti; nella prospettiva psicosociale possiamo definire le distorsioni cognitive delle finzioni della nostra mente, volte a considerare fatti, eventi, comportamenti e persone ignorandone la dimensione reale a vantaggio di interpretazioni precedentemente costruite. La psicologia sociale fa riferimento per le distorsioni cognitive al pregiudizio e agli stereotipi definiti : “[...] come un atteggiamento ostile o negativo nei confronti dei membri di un gruppo, basato unicamente sull'appartenenza a quel determinato gruppo” (Aronson, Wilson & Akert, 2006, p. 291) e “[...] una generalizzazione condotta su un gruppo di persone, in cui caratteristiche identiche vengono attribuite a tutti i membri del gruppo, senza tener conto delle variazioni tra i membri” (Aronson, Wilson & Akert, 2006, p. 291). I pregiudizi fanno parte della nostra vita quotidiana e si risolvono frequentemente in forme di discriminazione con lo scopo di privilegiare il proprio gruppo di appartenenza (ingroup) rispetto ad altri gruppi (outgroup) (Amerio, 2007, p. 313).

Possiamo pertanto considerare ciò che rappresentano atteggiamenti, stereotipi e pregiudizi nella cognizione sociale di chi osserva o compie un'azione sociale e ciò che rappresentano per gli

autori di reati a sfondo sessuale dove corrispondono a scuse, giustificazioni, razionalizzazioni, ostilità verso le donne e stereotipi che riguardano la violenza sessuale, le vittime di violenza sessuale e le donne in generale (Nunes, Hermann, Ratcliff, 2013). Altri autori sostengono che il sessismo e una distorta interpretazione della sessualità rappresentano una delle cause dello sviluppo della criminalità sessuale e del rischio del ripetersi di tali condotte, anche per quanto riguarda gli abusi sessuali sui minori, in quanto sono funzionali a negare, giustificare e razionalizzare il comportamento delittuoso (Murphy, 1990; Lonsway & Fitzgerald, 1994). Possiamo affermare che l'attenzione sul rapporto tra distorsioni cognitive e criminalità sessuale si è focalizzata soprattutto sui *child molester* intese come un sistema che sostiene i reati sessuali e fornisce agli autori giustificazioni, percezioni e giudizi per razionalizzare il proprio comportamento (Abel, Becker & Cunningham-Rathner, 1984). In altre circostanze si tratta di affermazioni fatte dal reo dopo la commissione del reato nel tentativo di giustificare o scusare o tentare di ingannare se stessi (Maruna & Mann, 2006; Gannon & Polaschek, 2006). Nonostante l'attivazione di *thinking error*, ovvero di errori di pensiero, alcuni autori sostengono che altri fattori possono influenzare la criminalità sessuale quali tendenza alla solitudine, scarsa capacità di costruire relazioni intime, difficoltà di adattamento sociale, carenza di strategie di *coping*, incapacità a provare empatia per la vittima, bassa autostima (Parvan & Hunter, 2007). Va inoltre rilevato che non sempre si rilevano differenze significative, rispetto alle distorsioni cognitive, tra autori di reati sessuali e di reati comuni tranne per gli autori di reati sessuali contro i minori, soprattutto se commessi in ambito

familiare (Marolla & Scully, 1986; Stermac & Segal, 1989; Hayashino, Wurtele & Klebe, 1995).

Gli atteggiamenti espliciti possono essere misurati con scale di valutazione con l'impiego di un questionario per soggetti autori di reato e già condannati: se il reato è stato commesso vuol dire che le distorsioni cognitive hanno influenzato precedentemente il soggetto, attivando inoltre strategie volte alla minimizzazione del fatto, alla colpevolizzazione della vittima e all'autogiustificazione. Blake e Gannon (2010) distinguono invece tra teorie implicite e teorie esplicite sostenendo che solo le teorie esplicite, misurate attraverso un questionario di *self-report*, possono rilevare la tendenza positiva delle persone verso la violenza sessuale. Il termine implicito si riferisce ad un processo inconscio che supera la consapevolezza personale come sostengono Ward e Polaschek e Ward (Ward, 2000; Polaschek & Ward, 2002), a differenza di Hermann, Babchishin, Nunes, Leth-Steensen e Cortoni (2016), che considerano le Bumby Scales (Bumby, 1996) strumenti validi per la misurare le distorsioni cognitive nei *sex offender* in una prospettiva bidimensionale, questi autori ne evidenziano il limite attribuibile alla struttura di *self-report* dello strumento, suscettibile di risposte inficiate dall'esigenza della desiderabilità sociale.

6. Risultati della ricerca e ipotesi di trattamento.

6.1. I partecipanti

Per la sua esecuzione è stato stipulato un accordo operativo tra la Direzione del carcere, dott.ssa Giuseppina Ruggiero, e il Dipartimento di Scienze Giuridiche e Sociali dell'Università "G. d'Annunzio". Ci si è avvalsi inoltre della collaborazione della Responsabile dell'Area Educativa, dott.ssa Stefania Basilisco.

L'intento iniziale della ricerca, concordato con le autorità del carcere, è stato quello di approfondire il profilo psicologico e sociale dei detenuti autori di reati a sfondo sessuale mettendo in evidenza in che misura le distorsioni cognitive riguardo alla violenza sessuale contro le donne e i minori, attivando meccanismi di non riconoscimento della gravità degli eventi e di deresponsabilizzazione da parte del reo, possano non solo influenzare il verificarsi, ma anche il perpetuarsi della condotta delittuosa. A tal scopo si è provveduto anche a misurare, sulla base di alcune informazioni desumibili dai fascicoli dei singoli detenuti, il rischio di recidiva dei condannati, in prospettiva, dopo l'uscita dal carcere.

In una prima fase della ricerca si sono rilevati, tramite l'impiego di un questionario, i dati socio-anagrafici, giudiziari e criminologici che riguardavano i *sex offender* partecipanti alla ricerca: 48 condannati autori di reato in esecuzione di pena presso la Casa Circondariale di Chieti, 24 autori di reati a sfondo sessuale, 22 di sesso maschile e 2 di sesso femminile, di età prevalentemente elevata (tra i 45 e i 60 anni e oltre) e 24 autori di reati prevalentemente contro il patrimonio, tutti di sesso maschile e compresi in fasce di età più basse con funzione di gruppo di controllo.

Emerge, dai dati disponibili e rilevati dai fascicoli personali, un profilo socio-criminologico dei *sex offender* che delinea una fisionomia della violenza sessuale confermata dalla letteratura rispetto a caratteristiche che riguardano la natura prevalentemente intrafamiliare della violenza o, almeno, di reciproca conoscenza tra vittima e autore, l'età minore della vittima, una disfunzionalità familiare ove ben si inseriscono gli episodi di abuso, l'assenza di un profilo delinquenziale strutturato da parte del *sex offender*.

I risultati della ricerca dovevano rappresentare un presupposto di base su cui intraprendere un percorso trattamentale specifico per tale categoria di soggetti, per i quali la direzione del carcere, come si è ampiamente esposto precedentemente, aveva già intrapreso dei percorsi trattamentali di inclusione, coinvolgendoli in alcune delle attività trattamentali in comune anche con altri detenuti.

L'analisi successiva dei risultati raggiunti rappresenta una fase preliminare che deve essere completata con la somministrazione di uno strumento, di cui si tratterà più dettagliatamente successivamente, che più opportunamente rileva nel detenuto i fattori modificabili del suo comportamento, finalizzati all'abbattimento della recidiva, la sua disponibilità ad intraprendere un percorso trattamentale e i progressi raggiunti in itinere e dopo la fine delle attività trattamentali (*SOTIPS- Sex Offenders Treatment Intervention and Progressive Scales*) (McGrath, Cummings, et. al, 2003).

6.2 Gli strumenti

Gli strumenti applicati sono stati la *Bumby Rape Scale* (BRS) e la *Bumby Molest Scale* (BMS) (Bumby, 1996): si tratta di scale che misurano le distorsioni cognitive negli autori di violenza sessuale e di molestie sui bambini. La forma è quella di un questionario in cui vengono fatte delle affermazioni (36 item per la BRS e 37 item per la BMS) a cui l'intervistato deve rispondere secondo quattro punti della scala di Likert che misurano, per ciascun item, il grado di accordo (per niente d'accordo, poco d'accordo, abbastanza d'accordo, molto d'accordo). Le distorsioni cognitive vengono pertanto misurate rispettivamente per ciascun quesito posto.

La *Bumby Rape Scale* configura due dimensioni *Excusing rape* e *Justifying rape*: la prima dimensione configura distorsioni cognitive che tendono a diminuire l'evento attribuendone la responsabilità a

talune caratteristiche degli autori o al comportamento e alla fisionomia sociale della vittima. Alcuni esempi: "Uomini che commettono stupri probabilmente stanno reagendo ad un forte stress subito nella loro vita e lo stuprare aiuta a ridurre quello stress", "Siccome le prostitute vendono i loro corpi per attività sessuali, non è così sbagliato se qualcuno le forza a fare sesso", "Se una donna si ubriaca ad una festa, è realmente colpa sua se qualcuno si approfitta sessualmente di lei", "Quando le donne indossano vestiti stretti, minigonne, sono senza reggiseno o biancheria intima, stanno solo chiedendo di fare sesso". Nella seconda dimensione le distorsioni cognitive tendono a giustificare il comportamento del colpevole minimizzando le conseguenze emotive e psicologiche sulla vittima e attribuendo ad esse parte della responsabilità. Alcuni esempi: "Le donne che vengono stuprate dopo un po' dimenticheranno e andranno avanti con le loro vite", "Credo che se una donna consente all'uomo di baciarla e di toccarla, dovrebbe essere disposta ad andare fino in fondo", "Molte donne hanno un desiderio segreto di essere costrette a fare sesso", "Penso che qualsiasi donna può evitare di essere stuprata se realmente lo vuole".

Le *Bumby Scale* sono state trovate efficaci nel misurare l'entità delle distorsioni cognitive negli autori di reati a sfondo sessuale (Blake & Gannon, 2010). La *Bumby Molest Scale* non presenta invece una struttura bidimensionale.

Per la valutazione della recidiva è stato somministrato lo *Static-99R* (Phenix, Fernandez, et. al., 2016). Si tratta di uno strumento di misurazione del rischio di recidiva che considera i fattori statici di rischio in dieci items le cui informazioni sono raccolte dai fascicoli penitenziari. Le informazioni richieste dagli item sono le seguenti: 1. Età al

momento del rilascio, 2. Convivenze con partner per almeno due anni, 3. Condanne per reati non a sfondo sessuale, 4. Condanne precedenti non a sfondo sessuale, 5. Precedenti reati a sfondo sessuale, 6. Pronunce di condanna precedenti (esclusa quella relativa al reato attuale), 7. Condanne per reati sessuali senza contatto, 8. Almeno una vittima senza legami di parentela con il soggetto, 9. Almeno una vittima sconosciuta, 10. Almeno una vittima di sesso maschile.

Vengono considerati i soli fattori di rischio statici in quanto le informazioni richieste sono interessate prevalentemente alla precedente carriera penale del soggetto, compresi anche i reati non a sfondo sessuale, e alla fisionomia delle vittime; particolare rilievo ricopre l'età del soggetto e la stabilità sentimentale considerati come fattori di protezione per eventuali recidive. Va precisato che l'età al momento del rilascio è stata calcolata in base alla lunghezza della condanna e alla previsione di uscita dal carcere.

Si è scelta questa versione in quanto rispetto alle precedenti (2) vengono indicate più dettagliate categorie di rischio: un livello di rischio molto basso (punteggio - 3 - 2), un punteggio sotto il livello di rischio medio (-1,0), un livello di rischio medio (punteggio 1, 2, 3), un livello di rischio sopra il livello medio (punteggio 4,5), un livello di rischio ben oltre il livello medio (punteggio 6 o più). E' chiaro che questo strumento presenta dei limiti nell'efficacia predittiva in quanto prende in considerazione i soli fattori statici e non dinamici di rischio.

Gli strumenti indicati sono stati tradotti dai ricercatori e adattati alla realtà italiana.

Va detto che la somministrazione dei questionari ha trovato maggiori difficoltà nei *sex offender* rispetto ai non *sex offender* che hanno dimostrato minori

resistenze e maggiore velocità di compilazione. I *sex offender*, oltre ad esprimere maggiori perplessità sui quesiti posti, hanno dimostrato una maggiore difficoltà anche nella comprensione dei quesiti stessi. Si può ipotizzare un minor livello di istruzione da parte dei *sex offender* rispetto ai non *sex offender*? O piuttosto resistenze psicologiche causate dal reato commesso riattivate dalle richieste di esprimersi su contenuti eminentemente sessuali?

6.3. Risultati

In questo resoconto si riportano solo alcuni punti significativi dei risultati raggiunti che abbiano un valore conoscitivo per la progettazione di programmi trattamentali mirati. L'analisi statistica ha interessato esclusivamente i risultati ottenuti dalla *Bumby Rape Scale* in riferimento alle due dimensioni dell'*Excusing rape* e del *Justifying rape*, non comprese nella *Bumby Molest Scale*.

L'analisi del grado di accordo e di consolidamento delle distorsioni cognitive nelle due dimensioni nei *sex offender* e nei non *sex offender* ha rilevato per la maggior parte degli item di entrambe le scale un livello di accordo maggiore nel campione dei *sex offender*, rispetto al campione di controllo, con particolare riferimento all'affermazione in cui si sostiene l'innocuità delle fantasie sulle violenze sessuali e che evidenziano comportamenti da parte delle vittime che le rendono corresponsabili dello stupro. Livelli inferiori di consolidamento si registrano invece nelle affermazioni in cui le donne riescano a dimenticare la violenza subita e in cui il fatto di spendere molto ad un appuntamento configura un diritto ad ottenere favori sessuali o che le donne che vendono il proprio corpo debbano essere naturalmente oggetto di violenze sessuali. Il grado di accordo espresso dai *sex offender* rispetto ai non *sex offender* è significativamente più elevato per quanto riguarda la convinzione che spesso le donne

mentano quando accusano un uomo di stupro, che la polizia dovrebbe indagare sul comportamento della vittima e che lo stupro generalmente non è pianificato.

Da ulteriori analisi statistiche la variabile età non risulta significativa rispetto alle distorsioni cognitive. Dall'analisi svolta risulta inoltre che i *sex offender* mostrano un livello di distorsione maggiore rispetto ai non *sex offender* nella dimensione *Excusing rape*, laddove tale differenza non risulta significativa per *Justifying rape*. Si può, quindi, affermare che il campione dei *sex offender*, rispetto al campione di controllo, presenta distorsioni cognitive maggiori soprattutto per quanto concerne i meccanismi di mitigazione della responsabilità della violenza sessuale. Ulteriori conferme vengono dalla suddivisione del campione in gruppi con livelli di distorsioni cognitive basse, medie e alte: dall'analisi della composizione dei tre gruppi individuati si nota, infatti, che il gruppo con distorsioni cognitive basse è composto al 92% da appartenenti al gruppo di controllo, mentre le percentuali dei *sex offender* nei gruppi a distorsioni medie e alte sono rispettivamente del 60% e del 70%. Comparando il livello di rischio ottenuto dalla somministrazione dello Static99R, che si attesta prevalentemente ad un livello medio, è possibile notare come, per la dimensione di giustificazione del reato di violenza sessuale, il grado medio di distorsioni cognitive aumenti con l'aumentare del rischio di recidiva, mentre per quanto riguarda le distorsioni connesse con l'attenuazione delle responsabilità dell'autore di violenza sessuale si registra un livello medio inferiore in corrispondenza di un rischio di recidiva molto basso e livelli sostanzialmente simili per rischi sotto la media o in media.

In conclusione i risultati della ricerca confermano la presenza di più significative distorsioni cognitive nei

sex offender rispetto al gruppo di controllo con una maggiore accentuazione per quanto riguarda la dimensione dell'*Excusing rape*, ovvero l'attenuazione della responsabilità, e che tale tendenza sembra incidere sul rischio di recidiva pur se questo si mantiene prevalentemente ad un livello medio o basso. L'esiguità del campione consente di estendere i risultati della ricerca e di compiere generalizzazioni, ma indicazioni utili per una maggiore comprensione del punto di vista dei *sex offender* e di più appropriati spunti per un'azione riabilitativa.

Per quanto riguarda la *Molest Scale* sono disponibili i soli dati che riguardano una distribuzione di frequenza: poiché la *Molest Scale* è una scala di valutazione delle distorsioni cognitive rispetto agli abusi sui minori e pur considerando che la maggior parte dei partecipanti sono stati condannati ex artt. 609 bis, ter e quater C.P., ovvero con l'aggravante del sesso con minorenni, non abbiamo acquisito informazioni sufficienti per un profilo delinquenziale chiaramente di *child molester* o di pedofilia. Come si è detto inoltre la *Molest Scale* non ha una struttura bidimensionale. Può essere interessante comunque fare un breve commento rispetto alle affermazioni fatte dagli intervistati: essi rifiutano alcuni pregiudizi che riguardano il sesso con minori soprattutto per quanto riguarda affermazioni che tendono ad attribuire al sesso con adulti un significato piacevole e non nocivo per i fanciulli che quasi cercano il sesso con gli adulti per appagare delle loro curiosità, così come non tendono a sminuire il danno provocato. Un certo consenso invece si può individuare all'affermazione "*Avere fantasie e pensieri sessuali su un bambino non è così sbagliato perché almeno non si sta facendo male realmente al bambino*" e all'affermazione "*Alcune persone non sono 'veri' molestatore di bambini; sono solo un po' fuori controllo*".

e compiono un errore” in cui appare la tendenza a giustificare le molestie e i molestatori.

Stupisce come l’affermazione “*Le attività sessuali con i bambini possono aiutarli ad imparare cose sul sesso*” trovi più indignati i *sex offender* che nel 100% si dichiarano per niente d’accordo mentre i non *sex offender* lo sono all’87%; non va esclusa l’ipotesi della desiderabilità sociale che, come si è detto precedentemente, da un punto di vista metodologico contraddistingue gli strumenti di *self-report*, contraddetta tuttavia da un certo consenso ad alcune affermazioni quali “*La società rende le attività sessuali con i bambini un affare molto più grande di quanto realmente sia*”, “*Qualche volta a causa dell’aggressione sessuale i molestatore di bambini soffrono di più, perdono di più o sono danneggiati di più di quanto un bambino soffra o è danneggiato*”, che tendono a minimizzare sia il fenomeno e il danno prodotto, contraddizione che si accentua ulteriormente in un consenso ancora maggiore all’affermazione “*Penso che i molestatori di bambini spesso ricevono sentenze più lunghe del dovuto*”, in cui la tendenza a sminuire la disapprovazione sociale nei confronti dei *sex offender* si estende anche alla fisionomia dell’intervento giudiziario.

6.4. Ipotesi di trattamento

A conferma di quanto affermato precedentemente in merito all’esperienza del carcere di Chieti, l’analisi della letteratura dimostra come l’accettazione nel sottoporsi a programmi trattamentali e il buon esito dipenda da fattori significativamente correlati sia al riconoscimento della responsabilità, sia alla valutazione del rischio di recidiva. Abbiamo precedentemente dimostrato come le distorsioni cognitive si oppongono all’assunzione della responsabilità da parte degli autori di reato ed al riconoscimento del danno arrecato.

Alcune ricerche infatti dimostrano come vi sia una correlazione positiva tra coinvolgimento e progressi

nel trattamento e una correlazione inversa tra rifiuto e progressi nel trattamento, così come la tendenza alla negazione, che porta gli autori di reato a considerare il loro comportamento sessuale raramente come un comportamento anomalo (Levenson & Macgowan, 2004; Langevin, Writh & Handy, 1988). Ciononostante anche altri fattori possono incidere sulla risposta al trattamento quali le condizioni sociali, la storia criminale, l’età, l’educazione, lo stato civile giocando un ruolo fondamentale sul desiderio di sottoporsi a trattamento, risposta che tende a scemare nel tempo: tale tendenza si dimostra soprattutto in soggetti con alti livelli di psicopatia o altri disturbi di natura psicopatologica (Langevin, 2006). Le distorsioni cognitive possono essere considerate anche in una dimensione non esclusivamente psicosociale: nella prospettiva trattamentale anche i clinici dovrebbero considerare la negazione non solo come una categoria costruita dato che, quando diventa un continuum di distorsioni cognitive, richiede attenzione in quanto può influenzare i progressi del trattamento (Levenson, 2011).

L’efficacia di un trattamento nei confronti di autori di reati a sfondo sessuale deve tener conto di diversi fattori che possono essere ben sintetizzati da un modello operativo assai diffuso nelle ricerche canadesi, pionieri in tal ambito, e statunitensi, basato sulla valutazione del rischio, sui bisogni del soggetto e sulla sua risposta al trattamento (RNR – *Risk – Need – Responsibility*) (Andrews & Bonta, 2006). Tale modello risulta particolarmente efficace per l’inizio di un percorso di trattamento, in modo particolare la valutazione del rischio sembra oltremodo correlata al buon esito del trattamento, anche in rapporto alla tipologia del comportamento. Seguendo pertanto il modello esposto precedentemente, l’accettazione da parte del

soggetto a sottoporsi a programmi trattamentali determina l'inizio, la prosecuzione ed il buon esito del trattamento anche considerando le diverse tipologie di autori di reato, i diversi disagi di cui sono portatori e le tipologie di trattamento.

Altre ricerche confermano l'efficacia del trattamento nei confronti dei *sex offender* riguardo la riduzione della recidiva. Studi di meta-analisi su campioni di soggetti autori di reati sessuali sottoposti a trattamento ed autori di reati sessuali non sottoposti a trattamento dimostrano come la recidiva sia maggiore in soggetti non sottoposti a trattamento rispetto a soggetti sottoposti a trattamento (Hanson, Gordon, et al., 2002; Lösel & Schmucker, 2005; Hanson & Morton-Bourgon, 2009), anche se non sempre tale risultato è confermato nel lungo periodo (Olivier, Wong & Nicholaichuk, 2008): nello studio su un campione di 472 soggetti sottoposti a trattamento e 282 soggetti non sottoposti a trattamento, si rileva un incremento della recidiva nel lungo periodo. Altri studi confermano una tendenza ad un incremento della recidiva sessuale nel lungo periodo (Hanson & Bussière, 1998; Harris & Hanson, 2004), anche se è confermato un minor tasso di recidiva nei *sex offender* sottoposti a trattamento.

Da questa sintetica analisi si possono evidenziare alcuni punti: l'applicazione di programmi trattamentali nei confronti dei *sex offender* comportano una riduzione della recidiva; sono influenzati sicuramente da fattori che riguardano le caratteristiche degli autori, le tipologie di reato, ma assume un valore determinante la disponibilità da parte del reo a sottoporsi al trattamento e la determinazione a portarlo a compimento. Si è visto come le distorsioni cognitive incidano sull'assunzione di responsabilità da parte del reo e, di conseguenza, sull'adesione del soggetto al

programma. Risulta fondamentale pertanto fare ricorso anche a strumenti che valutino la disponibilità dei *sex offender* a sottoporsi a trattamento monitorandone i progressi in itinere e verificando i risultati ottenuti. A tal fine uno strumento come il SOTIPS (*Sex Offenders Treatment Intervention and Progressive Scales*) rappresenta una valida risorsa per impostare ed implementare programmi trattamentali nei confronti dei *sex offender*. Il SOTIPS è un questionario da somministrare sia a condannati a pena detentiva sia a misure alternative (*probation, parole*) composto da 16 item ciascuno con un rating di riferimento. Le aree esplorate dal questionario riguardano la sessualità e la responsabilità del rischio, la criminalità non di natura sessuale, il trattamento e la collaborazione alla supervisione, la gestione delle emozioni, la stabilità e il supporto sociale.

In tal senso si è realizzata un'esperienza da parte della Casa Circondariale di Vercelli (Rosso, Garombo, et al., 2015) su di un gruppo di 34 detenuti, che hanno accettato di partecipare ad un programma trattamentale, dei quali il 56% ammettono il reato e il 44% lo negano. La verifica dei risultati del programma svolto mediante la somministrazione del SOTIPS all'inizio e a conclusione del programma non conferma l'ipotesi di partenza di una maggiore riluttanza ad intraprendere il programma da parte di coloro che negano il reato, ma conferma un complessivo miglioramento dei partecipanti soprattutto per quanto riguarda distorsioni cognitive, riconoscimento e gestione degli stati emozionali e *problem solving*. In merito alla tipologia di reato, gli stupratori hanno una risposta più soddisfacente al trattamento nonostante presentino indici di criminalità maggiori, probabilmente dovuta ad un maggior riconoscimento del reato riscontrato

rispetto agli autori di abusi su minori a carattere intrafamiliare ove compare una maggiore tendenza alla minimizzazione.

7. Quali le metodologie più efficaci?

Le tipologie dei programmi di trattamento per i *sex offender* hanno subito un progressivo cambiamento negli ultimi 20 anni passando da un modello prevalentemente medico ad un modello che punta sugli aspetti cognitivi e sulla prevenzione delle ricadute. Un modello cognitivo-comportamentale si rileva maggiormente efficace sulla riduzione della recidiva (Moster, Wnuk & Jeglic, 2008) anche su soggetti sottoposti a programmi psichiatrici meno specializzati o non sottoposti ad alcun tipo di trattamento. Nessuna differenza statisticamente significativa appare rispetto ai fattori che determinano la recidiva (McGrath, 1998). Uno studio di meta-analisi, oltre a confermare l'efficacia del trattamento sulla riduzione della recidiva anche in autori di reati non a sfondo sessuale, sostiene la validità di un modello di intervento cognitivo-comportamentale e sistemico a differenza di modelli trattamentali applicati prima degli anni '80 (Hanson, Gordon, et. al., 2002). La presenza di psicopatologia non rappresenta il fattore principale su cui intervenire anche se interferisce sull'esito del trattamento e su di una recidiva più immediata, così come il non portare a compimento tutto il percorso trattamentale. In uno studio su 195 *sex offender* reclusi e coinvolti in programmi cognitivo-comportamentali in un follow-up di 6 anni, coloro che hanno compiuto tutto il percorso di trattamento presentano una recidiva più bassa rispetto a coloro che hanno accettato solo parzialmente il trattamento e a coloro che l'hanno rifiutato (McGrath, Cummings, et. al., 2003).

Studi più recenti dimostrano come gli effetti della carcerazione possono influenzare il buon esito dell'esperienza trattamentale (Hsieh, Hamilton & Zgoba, 2016). Un ambiente carcerario orientato a programmi terapeutici influenza positivamente una riduzione della recidiva nei *sex offender*. Lo dimostra una ricerca che coinvolge detenuti e personale del carcere: in una prigione terapeuticamente orientata lo staff nutre sentimenti positivi nei confronti dei detenuti e ha fiducia nel loro cambiamento. Analogamente i detenuti attribuiscono allo prigione e allo staff il merito di aver contribuito al cambiamento. Considerano la prigione uno spazio dove poter riflettere e risolvere positivamente i loro problemi. La metodologia usata è quella della intervista semistrutturata ai condannati e al personale. Se ne deduce l'importanza che il contesto ha nella riabilitazione dei delinquenti (Blagden, Winder & Hames, 2016). Le conclusioni avanzate dalla ricerca sostengono la validità dell'esperienza di inclusione promossa dal carcere di Chieti che ha contribuito a creare un clima di fiducia e di collaborazione tra detenuti e personale del carcere creando i presupposti per ulteriori e più mirati interventi trattamentali come richiesto dalla specificità dei soggetti reclusi.

L'esperienza del carcere di Bollate promossa dal Servizio di Mediazione Penale e Sociale del comune di Milano propone un modello clinico-criminologico: tra gli aspetti significativi del modello l'inserimento dei *sex offender* nelle attività trattamentali con i detenuti comuni, l'attivazione di un trattamento con il coinvolgimento di un'equipe multidisciplinare e il coordinamento del lavoro di rete con le agenzie interessate. Il progetto ha previsto l'inserimento in una sezione speciale del carcere (Unità di trattamento intensificato). In una prima fase del progetto, iniziato nel 2005 e

conclusosi nel 2010, sono stati inseriti solo coloro che avevano riconosciuto il reato e non coloro che lo negavano, che sono stati ammessi in un secondo tempo. Se vogliamo sintetizzare i punti principali del modello applicato, particolare importanza assume una valutazione preliminare centrata soprattutto sul reato e la valutazione della recidiva, le distorsioni cognitive e le strategie di negazione con il ricorso a strumenti di fisionomia soprattutto attuariale. Non viene trascurata una valutazione clinica della personalità, della storia pregressa e della eventuale presenza di disturbi psicopatologici. Questa fase ha lo scopo di individuare la trattabilità del *sex offender* anche esplorando le fantasie sessuali e i fattori precursori del verificarsi dell'evento. La metodologia applicata prevede incontri individuali e di gruppo soprattutto orientati alla destrutturazione della negazione e della minimizzazione che possono essere assimilabili ad un modello cognitivo comportamentale e allo sviluppo della comunicazione e dell'espressione delle emozioni. L'esito positivo del trattamento presuppone il rientro nelle sezioni comuni del carcere e un affidamento al Presidio Criminologico Territoriale con cui continuare il percorso intrapreso.

Anche l'esperienza del carcere di Bollate fa ricorso ad un modello terapeutico cognitivo-comportamentale con una maggiore attenzione ad una preventiva valutazione psicodiagnostica sulla presenza di eventuali disfunzioni psicopatologiche.

Il modello cognitivo-comportamentale tende ad agire sulle strutture cognitive del soggetto nel caso dei *sex offender* con particolare riferimento alla devianza del comportamento sessuale con l'obiettivo di ristrutturare tali schemi al fine di evitare che questo si riproponga. Chiaramente è fondamentale che all'interno del percorso terapeutico si preveda lo sviluppo delle capacità di

coping del soggetto, risorsa fondamentale per evitare possibili ricadute.

Il modello applicato dal carcere di Vercelli punta soprattutto, come del resto quello di Bollate, sulle terapie di gruppo: tale modalità è ritenuta comunque più adatta ad interventi trattamentali in ambito istituzionale e, nel caso di specie, può ottenere l'effetto positivo di promuovere un confronto tra esperienza personale ed esperienze altrui stimolando anche la comunicazione dei propri vissuti e l'espressione delle emozioni. Quello del riuscire ad esprimere le proprie emozioni è un aspetto importante di qualsiasi modalità terapeutica: in tal modo si impara a riconoscerle e quindi a controllarle (Goleman, 1997).

Gli operatori del carcere di Vercelli propongono altre modalità terapeutiche come il *Good Lives Model*, già nel carcere di Bollate, e l'EMDR (*Eye Movement Desensitization and Reprocessing*), ma rimane fondamentale la valutazione del rischio di recidiva e l'individuazione della presenza di distorsioni cognitive o strategie di diniego, fattori che, come è stato più volte sostenuto, si oppongono ad un processo di riabilitazione del reo.

In realtà i programmi trattamentali per *sex offender* aderiscono ad un modello che è influenzato dalla complessità della personalità del reo in aderenza al reato commesso, complessità che esige un modello trattamentale che intervenga a tutto tondo sulla sfera cognitiva, emotiva, psicologica e comportamentale della persona.

Si vuole a questo punto esaminare alcuni punti significativi del modello cognitivo-comportamentale in quanto quello ritenuto più adatto per interventi in situazioni detentive anche per autori di reati sessuali. Seguendo lo schema proposto da Petrucci e Pedata, che seguono il programma elaborato da Hall, Shondrick e Hirschman (10), l'intervento nei

confronti dei *sex offender* prende in considerazione l'*arousal* fisiologico sessualmente aggressivo, le distorsioni cognitive, la perdita del controllo affettivo anche in riferimento a disturbi di personalità correlati.

Una prima fase del trattamento prevede la focalizzazione sulle fantasie sessuali: il lavoro terapeutico consiste nel farle emergere riflettendo sulle conseguenze negative al fine di neutralizzarle. La fase successiva prevede proprio un lavoro terapeutico sulle distorsioni cognitive mediante lo sviluppo dell'empatia nei confronti della vittima. Si prende in considerazione infatti la descrizione dell'evento ipotizzandone le conseguenze sulla vittima e la previsione di azioni riparative nei suoi confronti. In una terza fase i soggetti si confrontano con le emozioni: le analizzano, ne discutono in gruppo. In questa fase è fondamentale verificare capacità di *problem solving* e di autocontrollo con lo scopo di evidenziare e rafforzare tali capacità. L'ultima fase è dedicata alla prevenzione della recidiva considerando le caratteristiche personali e contestuali legati allo stile di vita del soggetto.

8. Conclusioni.

In conclusione si può sostenere che gli autori di reati sessuali, senza voler in alcun modo diminuire la gravità della condotta messa in atto e l'impatto traumatico sulla vittima, rappresentano una categoria di soggetti nei confronti dei quali implementare modalità trattamentali volte al recupero della persona e alla riduzione della recidiva. L'analisi della letteratura dimostra che si possono ottenere dei risultati positivi qualora le risorse impiegate considerino una lettura esauriente del profilo personale del reo e metodologie appropriate e convalidate. Esistono in tal senso

esperienze a livello nazionale ed internazionale con proposte di modelli con diverse caratteristiche.

L'analisi svolta ha messo in evidenza diversi fattori correlati al trattamento degli autori di reati a sfondo sessuale durante l'esecuzione della pena: l'importanza dell'adesione al progetto trattamentale, la conoscenza della personalità del reo, la destrutturazione delle distorsioni cognitive, il ripristino del senso morale, il riconoscimento del danno arrecato alla vittima, lo sviluppo delle capacità di *coping*.

L'esperienza svolta dal carcere di Chieti dimostra inoltre che l'applicazione con successo di qualsiasi programma trattamentale nei confronti dei *sex offender* non può prescindere da un percorso di inclusione da parte del personale del carcere e di accettazione da parte degli detenuti non autori di reati sessuali, ipotesi del resto convalidata da ricerche internazionali ed esperienze nazionali: lo studio presentato rappresenta infatti un buon inizio di un percorso che dovrà successivamente essere maggiormente articolato con la programmazione di interventi specialistici, anche alla luce dei risultati ottenuti, delle esperienze svolte e dei modelli proposti. Non va inoltre trascurata una valutazione psicopatologica degli autori di reato a sfondo sessuale anche se non sempre i reati sessuali sono sintomatici di un disturbo psicopatologico, soprattutto se non commessi su minori. Ciò non esclude l'applicazione di metodologie di intervento diversamente strutturate in cui, tuttavia, come dimostra la letteratura, non deve escludersi l'operatività sulle distorsioni cognitive.

Un altro aspetto importante che non può non essere considerato nella programmazione di programmi trattamentali per i *sex offender* è la considerazione della vittima del reato: il riconoscimento non solo della percezione del reato, ma anche del danno

arrecato, è imprescindibile in un percorso di recupero personale e sociale del reo.

Note.

- (1). La premessa ed i paragrafi dal n. 1 al n. 3 incluso sono stati redatti da Stefania Basilisco.
- (2). Art. 4 Bis Ordinamento Penitenziario (O.P.): CO 1 quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater [qualora ricorra anche la condizione di cui al medesimo comma 1], 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies del codice penale solo sulla base dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.
- (3). Lettera Circolare n. 500422 del 2 Maggio 2001: punto 7. Si potranno ritenere, altresì, in pericolo di incolumità personale i soggetti ristretti per reati tradizionalmente accompagnati da una particolare riprovazione sociale (violenza carnale, reati nei confronti di minori, ecc.).
- (4). Cit. in Carabellese F., Rocca G., Candelli C., La Tegola D., Birkoff J., "La gestione degli autori di reati sessuali tra psicopatologia e rischio di recidiva. Prospettive trattamentali", *Rassegna Italiana di Criminologia*, Vol. VI, n.2, 2014, pp. 130-142.
- (5). Ai detenuti che fanno domanda per venire qui da noi viene offerto il tipico "pacchetto prendere o lasciare", spiega la direttrice Lucia Castellano. "Noi offriamo molte opportunità, ma pretendiamo di contro la partecipazione attiva degli individui alla vita carceraria, il che richiede una buona integrità psicofisica perché non tutti sono in grado di reggere un tale coinvolgimento nelle attività". Un protagonismo che si esprime ad esempio nelle riunioni di commissione, dove i ristretti decidono in autonomia le attività culturali/sportive e gli eventi da organizzare. E ancora si richiede il sostegno ai compagni in difficoltà anche in materia di consulenza legale (col supporto di operatori e volontari). Inoltre alla figura del delegato di reparto spetta l'accoglienza dei "nuovi" e la collaborazione con la direzione in tema di organizzazione o analisi delle problematiche legate alla convivenza. Uno degli elementi del "pacchetto all inclusive" è la convivenza con i sex offender. "I detenuti si riferiscono a questa clausola dicendo che io li 'ricatto' - racconta la Castellano - ma non è assolutamente questo il caso perché non sto comminando un rapporto disciplinare o decidendo un isolamento! Si tratta di una condizione del contratto che chi vuole accetta; a quel punto io prendo atto che per libera scelta Caio ha detto sì alla convivenza con questa categoria di rei". Ad oggi si registra un solo caso di detenuto comune che abbia deciso di andare via perché non sosteneva la vicinanza dei "protetti", prova del fatto che, secondo la direttrice: "Come già dimostrato in più parti d'Italia da situazioni di convivenza fra comuni e sex offender nelle sezioni dei 'semiliberi', quest'esperienza è assolutamente attuabile e può divenire una prassi consolidata. L'alternativa è piegarsi alla subcultura criminale perché - continua la Castellano - è questo che succede quando lo Stato china la testa e tollera l'esistenza della sezione protetti. Diverso è il caso della sezione dei pentiti, istituita da una circolare ministeriale, ma non spetta certo all'istituzione

penitenziaria e men che meno ai detenuti esprimere una valutazione morale su chi ha violentato una persona, per poi isolarlo: si tratta di un ragionamento inaccettabile".

(6). Si veda nota precedente.

(7). Il paragrafo è stato redatto da Giuseppina Ruggero.

(8). Ward, Gannon e Keown (2006) cit. in Petruccelli I., Pedata L., *L'autore di reati sessuali. Valutazione, trattamento e prevenzione della recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

(9). Si devono considerare le seguenti precedenti versioni: Static99 (Hanson, Thornton, 1999) e Static 99R (Harris, Phenix, Hanson, Thornton, 2003).

(10). Cit. in Petruccelli I., Pedata L., *L'autore di reati sessuali. Valutazione, trattamento e prevenzione della recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2008.

Bibliografia.

- Abel G., Becker J.V., Cunningham-Rathner J., "Complications, consent and cognitions in sex between children and adults", *International Journal of Law and Psychiatry*, n. 7, 1984, pp. 89-103.
- Amerio P., *Fondamenti di Psicologia Sociale*, il Mulino, Bologna, 2007.
- Andrews D.A., Bonta, J., *The Psychology of Criminal Conduct*, 4th ed., Lexis Nexis, Newark, NJ, 2006.
- Aronson E., Wilson T. D., Akert, R.M., *Psicologia Sociale*, il Mulino, Bologna, 2006.
- Blagden N., Winder B., Hames C., "They Treat Us Like Human Beings"— Experiencing a Therapeutic Sex Offenders Prison. Impact on Prisoners and Staff and Implications for Treatment, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 60, n. 4, 2016, pp. 371-396.
- Blake E., Gannon T. A., "The Implicit Theories of Rape-Prone Men: An Information-Processing Investigation", *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 54, n. 6, 2010, pp. 895-914.
- Bumby K., "Assessing the cognitive distortions of child molesters and rapists: Development and validation of the MOLEST and RAPE Scales", *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, n. 8, 1996, pp. 37-54.
- Carabellese F., Rocca G., Candelli C., La Tegola D., Birkoff J.M., "La gestione degli autori di reati sessuali tra psicopatologia e rischio di recidiva. Prospettive trattamentali", *Rassegna Italiana di Criminologia*, vol. VI, n. 2, 2012, pp. 130-142.
- Federighi P., "Il carcere come città educativa. La prevenzione educativa dei comportamenti criminali", in Torlone F. (a cura di), *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze University Press, 2016, pp. 11-33.

- Gannon T.A., Polaschek D.L.L., “Cognitive distortions in child molesters: A re-examination of key theories and research”, *Clinical Psychology Review*, n. 26, 2006, pp. 1000-1019.
- Gannon T.A., Ward T., “Rape: Psychopathology and theory”, In Laws D.R., O'Donohue W. (Eds.), *Sexual Deviance: Theory, Assessment, and Treatment*, vol. 2, 2008, Guilford Press, New York, pp. 336-355.
- Goleman D., *Intelligenza emotiva. Che cos'è, perché può renderci felici*, Rizzoli, Milano, 1997.
- Hall G.C.N., Hirschman R., “Toward a theory of sexual aggression: A quadripartite model”, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, n. 59, 1991, pp. 662-669.
- Hayashino D.S., Wurtele S.K., Klebe K.J., (1995), “Child molesters: An examination of cognitive factors”, *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 10, n. 1, 1995, pp. 106-116.
- Hanson R.K., Bussiere M.T., “Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender recidivism studies”, *Journal of Consulting and Clinical Psychology*, n. 63, 1998, pp. 348-362.
- Hanson R.K., Gordon A., Harris A. J.R., Marques J.K., Murphy W., Quinsey V.L., Seto M. C., “First Report of the Collaborative Outcome Data Project on the Effectiveness of Psychological Treatment for Sex Offenders”, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 14, n. 2, 2002, pp. 169-194.
- Hanson R.K., Morton-Bourgon K.E., “The accuracy of recidivism risk assessments for sex offenders: A meta-analysis of 118 prediction studies”, *Psychological Assessment*, n. 21, 2009, pp. 1-21.
- Harris A.J.R., Hanson R.K., *Sex Offender Recidivism: A Simple Question*, Public Safety and Emergency Preparedness Canada, Ottawa, ON, 2004.
- Hermann C.A., Babchisin K.M., Nunes K.L., Leth-Steensen C., Cortoni F., “Factor Structure of The Bumby Rape Scale. A Two-Factor Model”, *Criminal Justice and Behaviour*, vol. X, n. XX, 2016, pp. 1-18.
- Hsieh M., Hamilton Z., Zgoba K.M., “Prison Experience and Reoffending. Exploring the Relationship Between Prison Terms, Institutional Treatment, Infractions, and Recidivism for Sex Offenders”, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 2016.
- Langevin R., Writh P., Handy L., “What Treatment Do Sex Offenders Want?”, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 1, n. 3, 1988, pp. 363-385.
- Langevin R., “Acceptance and Completion of Treatment Among Sex Offenders”, *International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology*, vol. 50, n. 4, 2006, pp. 402-417.
- Langton C.M., Barbaree H.E., Harkins L., Peacock E.J., “Sex Offenders' Response to Treatment and its Association with Recidivism as a Function of Psychopathy”, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 18, n. 1, 2006, pp. 99-120.
- Levenson J., Macgowan M.J., “Engagement, Denial, and Treatment Progress Among Sex Offenders in Group Therapy”, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 16, n. 1, 2004, pp. 49-63.
- Levenson J.S., “‘But I Didn’t Do It!’ Ethical Treatment of Sex Offenders in Denial”, *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, vol. 23, n. 3, 2011, pp. 346- 364.
- Lösel F., Schmucker M., “The effectiveness of treatment for sex offenders: A comprehensive meta-analysis”, *Journal of Experimental Criminology*, vol. 1, 2005, pp. 117-146.
- Lonsway. K.A., Fitzgerald, L.F., “Rape myths”, *Psychology of Women Quarterly*, n. 18, 1994, pp. 133-164.
- Marolla, J., Scully, D., “Attitudes toward women, violence and rape: A comparison of convicted rapists and other felons”, *Deviant Behaviour*, n. 7, 1986, pp. 337-355.
- Maruna S., Mann R.E., “A fundamental attribution error? Rethinking cognitive distortions”, *Legal and Criminological Psychology*, n. 11, 2006, pp. 155-177.
- McGrath R.J., “Cognitive-Behavioral Treatment of Sex Offenders .A Treatment Comparison and Long-Term Follow-Up Study”, *Criminal Justice and Behaviour*, vol. 25, n. 2, 1998, pp. 203-225.
- McGrath R.J., Cummings G., Livingston J.A., Hoke S.E., “Outcome of a Treatment Program for Adult Sex Offenders . From Prison to Community”, *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 18, n. 1, 2003, pp. 3-17.
- Moster A., Wnuk D.W., Jeglic E.L., “Cognitive Behavioral Therapy Interventions With Sex Offenders”, *Journal of Correctional Health Care*, vol. 14, n. 2, 2008.
- Murphy W.D., “Assessment and modification of cognitive distortions in sex offenders”, In Marshall W.L., Laws D.R., Barbaree H.E. (Eds.), *Handbook of sexual assault: Issues, theory and treatment of offenders*, Plenum Press, New York, 1990.
- Nunes K., Hermann C.A., Ratcliff K., “Implicit and Explicit Attitudes Toward Rape are

- Associated With Sexual Aggression”, *Journal of Interpersonal Violence*, vol. 28, n. 13, 2013, pp. 2657–2675.
- Oliver M., Wong S., Nicholaichuk T.P., “Outcome evaluation of a high-intensity inpatient sex offender treatment program”, *Journal of Interpersonal Violence*, n. 24, 2008, pp. 522–536.
 - Parvan S., Hunter M., “Cognitive Distorsions and Social Self- Esteem In Sexual Offenders”, *Applied Psychology in Criminal Justice*, vol. 3, n. 1, 2007, pp. 75-91.
 - Petruccelli I., Pedata L., *L'autore di reati sessuali. Valutazione, trattamento e prevenzione della recidiva*, FrancoAngeli, Milano, 2008.
 - Phenix A., Fernandez Y., Harris A.J.R., Helmus M., Hanson R.K., Thornton D., Static-99R Coding Rules – Revised 2016, 2016, disponibile all'url: http://static99.org/pdfdocs/Coding_manual_2016_InPRESS.pdf
 - Polaschek D.L.L., Ward T., “The implicit theories of potential rapists: What our questionnaires tell us”, *Aggression and Violent Behavior*, n. 7, 2002, pp. 385-406.
 - Rosso C., Garombo M., Contarino A., Gamalero S., Climaco V., Brughetta S., Orenco M., “Misura dell’efficacia del trattamento in un campione di autori di reati sessuali”, *Rassegna Penitenziaria e Criminologica*, n. 2, 2015, pp. 210-221.
 - Stermac L.E., Segal Z.V., “Adult sexual contact with children: An examination of cognitive factors”, *Behaviour Therapy*, n. 20, 1989, pp. 573-585.
 - Torlone F. (a cura di), *Il diritto al risarcimento educativo dei detenuti*, Firenze University Press, 2016.
 - Ward T., “Sexual offenders’ cognitive distortions as implicit theories”, *Aggression and Violent Behavior*, n. 5, 2000, pp. 491-507.
 - Ward T., Gannon T., Yates P.M., “The Treatment of Offenders: Current Practice and New Developments with an Emphasis on Sex Offenders”, *International Review of Victimology*, vol. 15, n. 2, 2008.